

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SUPERBONUS 2024: ISTANZE ENTRO IL 31.10**

Con il decreto ministeriale del 6 agosto 2024 sono stati definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo a favore di soggetti a basso reddito per le spese sostenute nel 2024 per gli interventi "Superbonus" nella misura del 70%. Per accedere al contributo è necessario presentare, entro il 31.10.2024, apposita domanda all'Agenzia delle Entrate. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **MISURA AGEVOLATIVA VOUCHER 3I**

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), inerente alla concessione per l'anno 2024 della misura agevolativa voucher 3I. In questa scheda ne riepiloghiamo il contenuto.

- **TUTELA MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE**

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) contenente le disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **PARCO AGRISOLARE MEZZOGIORNO: DOMANDE AL VIA**

È stato emanato l'Avviso relativo al finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo con le ulteriori risorse assegnate alla misura. Le risorse disponibili sono destinate al finanziamento di interventi nel settore della produzione agricola primaria, da realizzarsi esclusivamente nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00:00 del giorno 14 ottobre 2024.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 20.09.2024 AL 04.10.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

Sicurezza piattaforme elevabili: le linee guida ministeriali

La [Circolare 7 del 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) affronta le problematiche di sicurezza connesse all'uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE). Il documento ha l'obiettivo di fornire linee guida per la progettazione, costruzione, verifica e utilizzo in sicurezza di tali attrezzature. La circolare raccomanda di mantenere le Piattaforme elevabili in buono stato di conservazione attraverso:

- ◆ Verifiche periodiche obbligatorie da parte di soggetti pubblici e privati abilitati.
- ◆ Controlli e manutenzioni ordinari e straordinari, documentati in un registro di controllo, che attestino l'effettivo stato di conservazione e il rispetto delle indicazioni del fabbricante.

Compenso avvocati: illegittima la quota-lite

L'accordo tra cliente e avvocato che preveda per il compenso una quota correlata all'esito della controversia è vietato, mentre è permessa la correlazione del compenso al valore complessivo della controversia. Questo quanto ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza 23738/2024. La normativa distingue tra:

1. Compensi legati al valore della controversia, che sono consentiti.
2. Compensi legati al risultato pratico della lite, che sono vietati. Se il compenso dipende dall'esito favorevole del processo, si crea un legame diretto tra il risultato e la remunerazione dell'avvocato, il che compromette il distacco necessario che il professionista deve mantenere rispetto alla vicenda.

Rimborsi IVA soggetti britannici: entro il 30.09 per le operazioni 2023

Con [Risoluzione 22 del 2 maggio](#) l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA dopo la Brexit. In particolare, viene chiarito che, in base all'accordo esistono i presupposti di reciprocità dei due stati per richiedere i rimborsi IVA. A tal proposito, occorre evidenziare che la scadenza per i rimborsi per le operazioni 2023 è fissata al 30 settembre 2024.

Bando Brevetti+, Disegni+, Marchi+

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la pubblicazione dei bandi 2024 rende operative le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese. In favore dei tre interventi sono messi a disposizione complessivi 32 milioni di euro. In particolare:

- ◆ In merito alla **misura Brevetti+**, disciplinata con [Decreto MIMIT del 6 agosto](#), è prevista la concessione di un'agevolazione a fondo perduto del valore massimo di euro 140.000,00. Le domande di



agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 alle ore 18.00 del 29 ottobre 2024;

- ◆ La **misura Disegni+**, disciplinata dal [Decreto 6 agosto 2024](#), è l'intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 alle ore 18.00 del 12 novembre 2024;
- ◆ La **misura Marchi+**, disciplinata dal [Decreto 6 agosto 2024](#), è l'intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. La domanda di partecipazione è presentata a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno.

Contratti a termine illegittimi: il DL Salva-infrazioni toglie il limite ai risarcimenti

Il [Decreto Legge Salva infrazioni Ue](#) 131/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce misure urgenti per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e per risolvere procedure di infrazione pendenti. Tra le varie modifiche legislative in tema di lavoro

- reintroduce **risarcimenti potenzialmente illimitati** nei casi di **contratti a termine dichiarati illegittimi** e trasformati dal giudice a tempo indeterminato.
- prevede **sanzioni fino a 5.500 euro per i datori di lavoro** che affittano **alloggi privi di idoneità abitativa o a canoni d'affitto eccessivi** ai lavoratori per contrastare il cosiddetto "affitto predatorio" nei confronti dei lavoratori immigrati stagionali. È previsto che il canone d'affitto sia considerato "eccessivo" quando supera un terzo della retribuzione del lavoratore. Inoltre, è espressamente vietato trattenere automaticamente dalla retribuzione l'importo del canone di locazione.

Contributi formazione autotrasporti: le regole per il 2025

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, il [decreto](#) che definisce le modalità di ripartizione e erogazione delle risorse 2024 destinate agli **incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto** da realizzare nel 2025. L'obiettivo è quello di supportare le imprese di autotrasporto conto terzi attraverso programmi di formazione volti a migliorare la gestione aziendale, le nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza stradale e sul lavoro. Le risorse anche quest'anno ammontano a 5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2024.

Bonus acquisto carta imprese editrici: calendario domande 2024-2025

Pubblicata la [Circolare n 2/2024](#) del Dipartimento per l'Editoria con le regole per il bonus acquisto carta imprese editrici. Ricordiamo che si tratta di un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30% delle spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio



devono presentare domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro il 19 novembre al 19 dicembre 2024.

Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026

Il [Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024](#), ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell'amianto. L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023 comprende:


- ◆ i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
- ◆ durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali,
- ◆ destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
- ◆ le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitorici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.

Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.

Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL tramite PEC entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.

Concludiamo informando che l'INPS che ha pubblicato sul proprio sito la "[Guida per Donne Vittime di Violenza](#)". Si tratta di una risorsa per conoscere e accedere alle tutele e ai servizi offerti dall'Istituto alle donne vittime di violenza, stalking e abusi come:

- ◆ **congedo indennizzato** pari al 100% dell'ultima retribuzione della durata massima di 90 giorni, da fruire entro tre anni dall'inizio del percorso di protezione.
- ◆ **Reddito di Libertà:** un contributo economico fino a 400 euro mensili, erogato per un massimo di 12 mesi, destinato a favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza in condizione di povertà
- ◆ **Ospitalità nelle Strutture Sociali:** Per i figli e gli orfani di donne vittime di violenza.



CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SUPERBONUS 2024: ISTANZE ENTRO IL 31.10

Con il decreto ministeriale del 6 agosto 2024 sono stati definiti i **criteri** e le **modalità** di attribuzione del **contributo** a favore di **soggetti a basso reddito** per le **spese** sostenute nel **2024** per gli **interventi agevolati** tramite **Superbonus**, nella misura del **70%**.

Per accedere al contributo è necessario **presentare**, entro il **31.10.2024**, apposita **domanda** all'**Agenzia delle Entrate**, il cui modello è stato pubblicato il 18 settembre.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SUPERBONUS 2024: ISTANZE ENTRO IL 31.10	
PREMESSA	<p>L'art. 1, comma 2 del D.L. 212/2023 ha previsto un contributo in relazione:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>alle spese sostenute dalle persone fisiche meno abbienti, nel periodo 01.01.2024-31.10.2024</p></div> <p>al completamento degli interventi agevolati previsti per il c.d. "Superbonus"¹</p> <p>al fine di attenuare gli effetti della riduzione dell'aliquota di detrazione dal 2024, dal 110% al 70%.</p> <p>Con il recente D.M. 06.08.2024 il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha definito le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto a favore di soggetti a basso reddito per le spese sostenute nel 2024 per gli interventi agevolati tramite Superbonus.</p> <p>Per accedere al contributo in esame i soggetti interessati – con "reddito di riferimento" fino a euro 15.000 – devono presentare, entro il 31.10.2024, un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le percentuali di erogazione del contributo saranno comunicate dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento entro il 30.11.2024.</p> <p>Si precisa sin da ora che il contributo erogato:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali;◆ né, in generale, produce effetti fiscali per il beneficiario².
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Entrando nel merito, il contributo in esame spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ alle persone fisiche "private" con riferimento agli interventi<ul style="list-style-type: none">✓ su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), ovvero✓ sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio o edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;

¹ art. 119, comma 8-bis, primo periodo del D.L. 34/2020.

² art. 1, comma 2 del D.M. 06.08.2024.



- ◆ a condizione che **entro il 31.12.2023** sia stato **raggiunto un SAL** (asseverato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito³) **non inferiore al 60%**.

INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ riqualificazione energetica degli edifici ◆ riduzione del rischio sismico ◆ installazione di impianti fotovoltaici e/o di ◆ colonnine di ricarica di veicoli elettrici
EFFETTUATI SU	<ul style="list-style-type: none"> ◆ unità immobiliari inserite all'interno di un condominio ◆ unità immobiliari facenti parte di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
Per tali interventi trova applicazione l'aliquota di detrazione Superbonus del 70%	

Il **meccanismo di determinazione** del reddito di **riferimento** anno **2023** è il seguente⁴:

- ◆ **sommare il reddito complessivo del richiedente e** quello dei seguenti **familiari**
 - ✓ anche se non fiscalmente a carico e anche se non facente parte del nucleo familiare il coniuge, il componente dell'unione civile, il convivente di fatto,
 - ✓ solo se facenti parte del nucleo familiare del richiedente e solo se proprio carico: genitori, figli, suocera e suocero, generi e nuore, sorelle e fratelli
- ◆ **dividere il risultato per un coefficiente** determinato come segue⁵:



NUCLEO FAMILIARE	NUMERO PARTI
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente il coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	Si aggiunge 0,5
Se nel nucleo familiare c'è un familiare a carico (diverso dal coniuge e/o unito civilmente e/o convivente)	Si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare ci sono 2 familiari a carico (diversi dal coniuge e/o unito civilmente e/o convivente)	Si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare ci sono 3 o più familiari a carico (diversi dal coniuge e/o unito civilmente e/o convivente)	Si aggiunge 2

³ ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 34/2020.

⁴ di cui al comma 8-bis dell'art. 119 del D.L. 34/2020

⁵ Tabella 1-bis allegata al D.L. 34/2020.




	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il risultato rappresenta il reddito medio del nucleo familiare del richiedente (quoziente familiare), e se non superiore a 15.000 euro permette di accedere al contributo. <p>Il reddito complessivo per la verifica del limite tiene conto anche dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ assoggettati a cedolare secca; ◆ prodotti dai contribuenti minimi o forfettari; ◆ della quota di agevolazione ACE.
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Il bonus erogabile è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 70% dei costi sostenuti direttamente dal richiedente oppure per gli interventi condominiali a lui imputati; ◆ entro un limite massimo di spesa di 96.000 €. <p> Nel caso in cui la spesa sia stata a carico di più soggetti, la soglia diminuisce percentualmente per ciascun avente diritto in base a quanto corrisposto.</p> <p>Il contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al contributo e ha quindi un importo massimo di 28.800 euro (il 30% di 96.000 euro).</p>
<p>DOMANDA DEL CONTRIBUTO</p>	<p>Per accedere al contributo i contribuenti interessati dovranno inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 31.10.2024; ◆ all' Agenzia delle Entrate; <p>una domanda telematica con cui attestano di essere in possesso dei requisiti richiesti indicano l'IBAN su cui ricevere l'accredito. La somma riconosciuta sarà corrisposta dall' Agenzia delle Entrate con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Ciascun contribuente può presentare un'unica domanda in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.</p> <p>L'istanza può essere inviata direttamente dall'interessato o da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell' Agenzia.</p>
<p>ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO</p>	<p>Le Entrate hanno pubblicato il 18 settembre il Provvedimento n 360503 con la definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.</p>





Col provvedimento è approvato il [modello](#) denominato **"Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%"** con le relative istruzioni.



MISURA AGEVOLATIVA VOUCHER 3I

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), inerente alla concessione per l'anno 2024 della misura agevolativa voucher 3I.



In questa scheda ne riepiloghiamo il contenuto.

MISURA AGEVOLATIVA VOUCHER 3I															
PREMESSA	<p>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre è stato pubblicato il decreto del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) dell'8 agosto 2024, inerente la concessione per l'anno 2024 della misura agevolativa voucher 3I.</p> <p>In generale, possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese.</p> <p>Prima di entrare nel merito dell'agevolazione, si riportano di seguito alcune definizioni che possono essere utili ai fini del decreto in commento:</p>														
	DEFINIZIONI														
	<table border="1"> <tr> <td>START-UP INNOVATIVE</td> <td>imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese</td> </tr> <tr> <td>MICROIMPRESE</td> <td>le microimprese⁶ che <ol style="list-style-type: none"> occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro </td> </tr> <tr> <td>DOMANDA DI BREVETTO</td> <td>la domanda di brevetto per invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprietà industriale</td> </tr> <tr> <td>DOMANDA DI BREVETTO CHE RIVENDICA LA PRIORITÀ DI UNA PRECEDENTE DOMANDA</td> <td>la domanda che rivendica in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale⁷</td> </tr> <tr> <td>SERVIZI DI CONSULENZA RELATIVI AL DEPOSITO ALL'ESTERO DI UNA DOMANDA NAZIONALE</td> <td>i servizi relativi <ol style="list-style-type: none"> alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, al deposito della domanda presso l'Ufficio estero </td> </tr> <tr> <td>fornitori di servizi</td> <td>i consulenti e gli avvocati appositamente abilitati</td> </tr> <tr> <td>soggetto gestore</td> <td>Soggetto gestore del voucher 3I è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia</td> </tr> </table>	START-UP INNOVATIVE	imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese	MICROIMPRESE	le microimprese ⁶ che <ol style="list-style-type: none"> occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro 	DOMANDA DI BREVETTO	la domanda di brevetto per invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprietà industriale	DOMANDA DI BREVETTO CHE RIVENDICA LA PRIORITÀ DI UNA PRECEDENTE DOMANDA	la domanda che rivendica in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi , il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale ⁷	SERVIZI DI CONSULENZA RELATIVI AL DEPOSITO ALL'ESTERO DI UNA DOMANDA NAZIONALE	i servizi relativi <ol style="list-style-type: none"> alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, al deposito della domanda presso l'Ufficio estero 	fornitori di servizi	i consulenti e gli avvocati appositamente abilitati	soggetto gestore	Soggetto gestore del voucher 3I è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia
	START-UP INNOVATIVE	imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese													
	MICROIMPRESE	le microimprese ⁶ che <ol style="list-style-type: none"> occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro 													
	DOMANDA DI BREVETTO	la domanda di brevetto per invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprietà industriale													
	DOMANDA DI BREVETTO CHE RIVENDICA LA PRIORITÀ DI UNA PRECEDENTE DOMANDA	la domanda che rivendica in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi , il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale ⁷													
	SERVIZI DI CONSULENZA RELATIVI AL DEPOSITO ALL'ESTERO DI UNA DOMANDA NAZIONALE	i servizi relativi <ol style="list-style-type: none"> alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, al deposito della domanda presso l'Ufficio estero 													
	fornitori di servizi	i consulenti e gli avvocati appositamente abilitati													
soggetto gestore	Soggetto gestore del voucher 3I è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia														

⁶ come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014

⁷ secondo le disposizioni dell'art. 4 della citata Convenzione richiamato dall'art. 4 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005)







<p>SERVIZI ACQUISIBILI TRAMITE IL VOUCHER 3I</p>	<p>Per espressa previsione, tramite il voucher 3I è possibile acquisire i servizi di consulenza relativi:</p> <table border="1" data-bbox="443 387 1458 663"> <tr> <td>a</td> <td>all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto</td> </tr> </table> <p> I servizi per l'acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura</p> <p>Per espressa previsione, ciascun soggetto beneficiario può richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio.</p> <p> Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I⁸.</p>	a	all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione	b	alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi	c	al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto		
a	all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione								
b	alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi								
c	al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto								
<p>CRITERI E CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL VOUCHER</p>	<p>L'importo del voucher 3I è concesso, tramite una procedura automatica a sportello, nei limiti di aiuti "de minimis"⁹ nelle seguenti misure:</p> <table border="1" data-bbox="443 1442 1458 1809"> <thead> <tr> <th colspan="2">IMPORTO VOUCHER 3I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>euro 1.000,00 + IVA</td> <td>per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive</td> </tr> <tr> <td>euro 3.000,00 + IVA</td> <td>per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi</td> </tr> <tr> <td>euro 4.000,00 + IVA</td> <td>per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto.</p>	IMPORTO VOUCHER 3I		euro 1.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive	euro 3.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi	euro 4.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto
IMPORTO VOUCHER 3I									
euro 1.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive								
euro 3.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi								
euro 4.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto								

⁸ ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58

⁹ di cui al regolamento (UE) 2023/2831



	<p>Per potere accedere all'agevolazione è necessario rispettare il seguente iter:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="430 280 502 504">1</td> <td data-bbox="502 280 1482 504"> <p>il soggetto richiedente deve presentare apposita domanda al soggetto gestore (Invitalia) nella quale deve essere indicata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, 2. il fornitore individuato <p>e la relativa accettazione dell'incarico</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="430 504 502 873">2</td> <td data-bbox="502 504 1482 873"> <p>Ricevuta la domanda Invitalia fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ In caso di esito positivo: rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. ◆ In caso di esito negativo: procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente </td> </tr> <tr> <td data-bbox="430 873 502 1008">3</td> <td data-bbox="502 873 1482 1008"> <p>A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal Invitalia sull'effettiva erogazione del servizio, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito campo del relativo CUP.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="430 1008 502 1377">4</td> <td data-bbox="502 1008 1482 1377"> <p>Invitalia procede al pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa.</p> <p> Tranne nel caso in cui il Voucher riguardi l'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, l'esito positivo dei controlli è vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità, da parte della Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.</p> </td> </tr> </table> <p>Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si devono impegnare a non richiedere anticipi di pagamento, né ulteriori compensi per il servizio coperto dal voucher.</p> <p> Come previsto nel decreto in commento, non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i servizi erogati da soggetti non inclusi negli appositi elenchi o erogati dal fornitore prima dell'inserimento in tali elenchi. 2. i servizi erogati a imprese di cui il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente. 	1	<p>il soggetto richiedente deve presentare apposita domanda al soggetto gestore (Invitalia) nella quale deve essere indicata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, 2. il fornitore individuato <p>e la relativa accettazione dell'incarico</p>	2	<p>Ricevuta la domanda Invitalia fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ In caso di esito positivo: rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. ◆ In caso di esito negativo: procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente 	3	<p>A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal Invitalia sull'effettiva erogazione del servizio, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito campo del relativo CUP.</p>	4	<p>Invitalia procede al pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa.</p> <p> Tranne nel caso in cui il Voucher riguardi l'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, l'esito positivo dei controlli è vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità, da parte della Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.</p>
1	<p>il soggetto richiedente deve presentare apposita domanda al soggetto gestore (Invitalia) nella quale deve essere indicata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, 2. il fornitore individuato <p>e la relativa accettazione dell'incarico</p>								
2	<p>Ricevuta la domanda Invitalia fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ In caso di esito positivo: rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. ◆ In caso di esito negativo: procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente 								
3	<p>A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal Invitalia sull'effettiva erogazione del servizio, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito campo del relativo CUP.</p>								
4	<p>Invitalia procede al pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa.</p> <p> Tranne nel caso in cui il Voucher riguardi l'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, l'esito positivo dei controlli è vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità, da parte della Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.</p>								
<p>FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEI CONSULENTI IN</p>	<p>L'elenco dei consulenti in proprietà industriale abilitati a fornire i servizi finanziabili con il voucher 3I è formato e gestito dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale.</p>								



**PROPRIETÀ
INDUSTRIALE**

Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio **indice una «call» rivolta agli iscritti** all'Ordine professionale entro il 4 ottobre¹⁰ in cui viene fissato anche il termine di presentazione delle candidature, che non deve essere superiore a trenta giorni.

Sul sito del [consiglio dell'ordine](http://consiglio_dell'ordine) è possibile visualizzare il seguente comunicato:

Il Consiglio dell'Ordine, in esecuzione di quanto stabilito all'art. 5 del predetto decreto, e dunque al fine di creare apposito elenco dei consulenti in proprietà industriale abilitati a fornire i servizi finanziabili con il Voucher 3I, invita tutti gli iscritti alla sezione brevetti dell'Albo, che siano interessati, a trasmettere la propria candidatura all'indirizzo email consiglio@ordine-brevetti.it entro il 6 ottobre p.v. avendo cura di specificare nell'oggetto dell'email "CANDIDATURA PER IL VOUCHER 3I".

INDIRIZZO EMAIL	consiglio@ordine-brevetti.it
OGGETTO DELL'EMAIL	CANDIDATURA PER IL VOUCHER 3I
TERMINE INVIO EMAIL	6 ottobre
MODULO	modulo

In particolare, ogni iscritto a deve indicare:

a	nome e cognome
b	numero di iscrizione all'Albo (sezione brevetti)
c	l'eventuale studio o società di appartenenza
d	Il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica certificata
e	i servizi per i quali chiede l'iscrizione
f	nel caso di richiesta di iscrizione per il servizio di deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, è necessario indicare numero di iscrizione EPI
g	per i servizi inerenti: <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ◆ al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto un'autocertificazione ¹¹ anche in ordine al percorso formativo post-laurea in materia di proprietà industriale
h	proprio codice fiscale e/o partita IVA
i	il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o società di appartenenza
j	il regime fiscale
k	eventuali recapiti aggiuntivi

¹⁰ trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta

¹¹ ai sensi del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000



	<p>Il Consiglio dell'ordine precisa che anche gli iscritti che erano stati inseriti nell'elenco redatto nel 2020/2021 in esecuzione del DM 18.11.2019, se interessati alla nuova edizione della misura, dovranno presentare la loro candidatura utilizzando il modulo allegato.</p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, verificate le domande ricevute e le informazioni fornite, formerà l'elenco che sarà reso disponibile sul sito dell'Ordine per una fruizione da parte degli utenti destinatari dei servizi.</p> <p>Si precisa che nell'elenco consultabile sul sito saranno resi pubblici solo i dati nominativi, il numero d'iscrizione all'albo, il domicilio professionale, i contatti e-mail e telefonici oltre che i servizi Voucher 3l per cui è stata accolta la richiesta.</p> <p>Per gli aggiornamenti successivi dell'elenco, il Consiglio indice, ogni sei mesi, una nuova «call» agli iscritti per la presentazione di eventuali nuove candidature.</p>														
<p>FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI</p>	<p>In maniera analoga, l'elenco degli avvocati abilitati a fornire i servizi finanziabili con il voucher 3l è formato e gestito dal Consiglio nazionale forense.</p> <p>Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice una "call" rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro il 4 ottobre¹² in cui viene fissato anche il termine di presentazione delle candidature, che non deve essere superiore a trenta giorni.</p> <p>Ogni iscritto può presentare la propria candidatura al Consiglio nazionale forense utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso, nel quale devono indicare:</p> <table border="1" data-bbox="443 1227 1460 1960"> <tr> <td>a</td> <td>nome e cognome</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>numero di iscrizione all'Albo</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>l'eventuale studio o società di appartenenza</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica certificata</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>i servizi per i quali chiede l'iscrizione</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>per i servizi relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, è necessaria anche una autocertificazione¹³ in ordine alla specifica esperienza professionale nel campo dei brevetti</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>per i servizi inerenti: <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ◆ al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto è necessaria anche una autocertificazione¹⁴ in ordine al percorso formativo post-laurea in materia di proprietà industriale </td> </tr> </table>	a	nome e cognome	b	numero di iscrizione all'Albo	c	l'eventuale studio o società di appartenenza	d	Il domicilio , compreso un indirizzo di posta elettronica certificata	e	i servizi per i quali chiede l'iscrizione	f	per i servizi relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione , è necessaria anche una autocertificazione ¹³ in ordine alla specifica esperienza professionale nel campo dei brevetti	g	per i servizi inerenti: <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ◆ al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto è necessaria anche una autocertificazione ¹⁴ in ordine al percorso formativo post-laurea in materia di proprietà industriale
a	nome e cognome														
b	numero di iscrizione all'Albo														
c	l'eventuale studio o società di appartenenza														
d	Il domicilio , compreso un indirizzo di posta elettronica certificata														
e	i servizi per i quali chiede l'iscrizione														
f	per i servizi relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione , è necessaria anche una autocertificazione ¹³ in ordine alla specifica esperienza professionale nel campo dei brevetti														
g	per i servizi inerenti: <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ◆ al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto è necessaria anche una autocertificazione ¹⁴ in ordine al percorso formativo post-laurea in materia di proprietà industriale														

¹² trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta

¹³ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000

¹⁴ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000





	<table border="1"><tr><td>h</td><td>proprio codice fiscale e/o partita IVA</td></tr><tr><td>i</td><td>il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o società di appartenenza</td></tr><tr><td>j</td><td>il regime fiscale</td></tr><tr><td>k</td><td>eventuali recapiti aggiuntivi</td></tr></table>	h	proprio codice fiscale e/o partita IVA	i	il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o società di appartenenza	j	il regime fiscale	k	eventuali recapiti aggiuntivi
h	proprio codice fiscale e/o partita IVA								
i	il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o società di appartenenza								
j	il regime fiscale								
k	eventuali recapiti aggiuntivi								
	<p>Il Consiglio nazionale forense</p> <ol style="list-style-type: none">1. ricevute le domande e le informazioni fornite sotto la responsabilità dei richiedenti, forma l'elenco entro trenta giorni dalla chiusura della «call».2. pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy in apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.consiglionazionaleforense.it per consentire ai soggetti beneficiari del voucher la scelta e il contatto con il fornitore dei servizi.3. indice ogni 6 mesi una nuova «call» agli iscritti per la presentazione di eventuali nuove candidature.								
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	<p>Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, le motivazioni di revoca, nonché gli ulteriori aspetti applicativi sono definiti con decreto del direttore generale della Direzione competente del Ministero delle imprese e del made in Italy.</p> <p>Con il medesimo decreto sono fissati altresì i termini di apertura di presentazione delle domande.</p>								



TUTELA MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE

Sulla [Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024 n. 200](#) è stato pubblicato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) contenente le disposizioni in materia di **tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

TUTELA MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE											
PREMESSA	<p>Il decreto 3 luglio 2024 del MIMIT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi¹⁵ di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l'estinzione salvaguardandone la continuità.</p> <p>La disposizione ha come finalità quella di non disperdere il patrimonio rappresentato dai marchi del Made in Italy, registrati o per i quali sia dimostrabile l'uso continuativo da almeno 50 anni, che godono di una rilevante notorietà e sono utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale.</p> <p>Prima di entrare nel merito del decreto, riportiamo di seguito alcune definizioni che possono risultare utili:</p>										
	<table border="1"><tr><td>CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ</td><td>qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si cessa l'attività produttiva concernente la realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio in questione, localizzati nel territorio italiano</td></tr><tr><td>IMPRESA CHE INTENDE INVESTIRE IN ITALIA</td><td>qualsiasi soggetto imprenditoriale che intenda realizzare investimenti produttivi in Italia</td></tr><tr><td>IMPRESA LICENZIATARIA</td><td>l'impresa che ha in licenza esclusiva l'uso di un marchio a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni</td></tr><tr><td>IMPRESA TITOLARE</td><td>l'impresa titolare di un marchio a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni</td></tr><tr><td>MARCHIO DI PARTICOLARE</td><td>un marchio registrato da almeno cinquanta anni ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da oltre cinquanta anni che gode di una</td></tr></table>	CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ	qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si cessa l'attività produttiva concernente la realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio in questione, localizzati nel territorio italiano	IMPRESA CHE INTENDE INVESTIRE IN ITALIA	qualsiasi soggetto imprenditoriale che intenda realizzare investimenti produttivi in Italia	IMPRESA LICENZIATARIA	l'impresa che ha in licenza esclusiva l'uso di un marchio a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni	IMPRESA TITOLARE	l'impresa titolare di un marchio a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni	MARCHIO DI PARTICOLARE	un marchio registrato da almeno cinquanta anni ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da oltre cinquanta anni che gode di una
	CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ	qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si cessa l'attività produttiva concernente la realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio in questione, localizzati nel territorio italiano									
	IMPRESA CHE INTENDE INVESTIRE IN ITALIA	qualsiasi soggetto imprenditoriale che intenda realizzare investimenti produttivi in Italia									
	IMPRESA LICENZIATARIA	l'impresa che ha in licenza esclusiva l'uso di un marchio a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni									
	IMPRESA TITOLARE	l'impresa titolare di un marchio a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni									
MARCHIO DI PARTICOLARE	un marchio registrato da almeno cinquanta anni ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da oltre cinquanta anni che gode di una										

¹⁵ ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni



	<p>INTERESSE E VALENZA NAZIONALE</p>	<p>rilevante notorietà e che è ovvero è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale</p>						
	<p>MARCHI INUTILIZZATI DA ALMENO CINQUE ANNI</p>	<p>marchi per i quali non è possibile dimostrare l'uso da almeno cinque anni dalla data di registrazione o di rinnovazione ovvero dalla data dell'ultimo utilizzo dimostrabile</p>						
<p>SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DEL MARCHIO</p>	<p>L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio deve notificare, alla direzione generale, il progetto di cessazione dell'attività, almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione.</p> <p>Il progetto di cessazione deve essere redatto secondo il format che sarà definito con successivo decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero, da emanarsi entro il 26 ottobre 2024¹⁶.</p> <p>Il progetto deve contenere, in particolare,</p> <table border="1" data-bbox="443 1099 1460 1330"> <tr> <td data-bbox="443 1099 480 1144">1</td> <td data-bbox="480 1099 1460 1144">l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1144 480 1189">2</td> <td data-bbox="480 1144 1460 1189">i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1189 480 1330">3</td> <td data-bbox="480 1189 1460 1330">i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività</td> </tr> </table> <p>Al progetto va allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.</p> <p>La direzione generale del Ministero, entro tre mesi¹⁷ dalla notifica comunica all'impresa gli esiti dell'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l'intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato/non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell'attività¹⁸.</p> <p>Nel caso in cui la direzione generale abbia manifestato l'interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l'impresa giuridicamente legittimata a disporre, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche</p>		1	l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione	2	i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa	3	i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività
1	l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione							
2	i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa							
3	i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività							

¹⁶ sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

¹⁷ Nel corso del suddetto termine, l'impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.

¹⁸ Il mancato riscontro formale si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio



	<p>mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione.</p>				
<p>DEPOSITO DI DOMANDA DI MARCHIO INUTILIZZATO</p>	<p>La direzione generale, in relazione ai marchi per i quali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presume il non utilizzo da almeno cinque anni 2. che possano risultare di particolare interesse e valenza nazionale <p>provvede, nel rispetto della normativa vigente, a formulare istanza di decadenza del marchio all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi.</p>				
<p>UTILIZZO DEI MARCHI</p>	<p>L'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero, può formulare richiesta all'Unità di missione, indicando gli elementi informativi inerenti al progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.</p> <p>A seguito di ricezione della richiesta, l'Unità di missione provvede a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale della ricezione di manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto dell'istanza.</p> <p>Entro i successivi 30 giorni, eventuali ulteriori imprese che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessate ad utilizzare un marchio per il quale sia stata già inoltrata all'Unità di missione richiesta di utilizzo, possono presentare analoga richiesta.</p> <table border="1" data-bbox="443 1137 1458 1912"> <tr> <td data-bbox="443 1137 715 1684"> <p>SE VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI UTILIZZO DELLO STESSO MARCHIO</p> </td> <td data-bbox="715 1137 1458 1684"> <p>In tali casi l'Unità di missione procede ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. entità dell'investimento, 2. ricadute occupazionali, 3. settore di riferimento, 4. localizzazione dell'investimento, 5. tempi di realizzazione dello stesso. <p>L'Unità di missione, entro i successivi sessanta giorni, provvede a pubblicare gli esiti della valutazione sul sito istituzionale e a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1684 715 1912"> <p>SE NON VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI UTILIZZO DELLO STESSO MARCHIO</p> </td> <td data-bbox="715 1684 1458 1912"> <p>L'Unità di missione comunica il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio all'impresa che ha presentato richiesta</p> </td> </tr> </table> <p>Il marchio viene messo a disposizione dell'impresa dalla direzione generale mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile.</p>	<p>SE VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI UTILIZZO DELLO STESSO MARCHIO</p>	<p>In tali casi l'Unità di missione procede ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. entità dell'investimento, 2. ricadute occupazionali, 3. settore di riferimento, 4. localizzazione dell'investimento, 5. tempi di realizzazione dello stesso. <p>L'Unità di missione, entro i successivi sessanta giorni, provvede a pubblicare gli esiti della valutazione sul sito istituzionale e a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio</p>	<p>SE NON VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI UTILIZZO DELLO STESSO MARCHIO</p>	<p>L'Unità di missione comunica il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio all'impresa che ha presentato richiesta</p>
<p>SE VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI UTILIZZO DELLO STESSO MARCHIO</p>	<p>In tali casi l'Unità di missione procede ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. entità dell'investimento, 2. ricadute occupazionali, 3. settore di riferimento, 4. localizzazione dell'investimento, 5. tempi di realizzazione dello stesso. <p>L'Unità di missione, entro i successivi sessanta giorni, provvede a pubblicare gli esiti della valutazione sul sito istituzionale e a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio</p>				
<p>SE NON VENGONO PRESENTATE PIÙ RICHIESTE DI UTILIZZO DELLO STESSO MARCHIO</p>	<p>L'Unità di missione comunica il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio all'impresa che ha presentato richiesta</p>				





In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l'impresa cessi l'attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali.



PARCO AGRISOLARE MEZZOGIORNO: DOMANDE AL VIA

INTRODUZIONE

È stato emanato, in data 19 agosto 2024, il nuovo Avviso relativo al **finanziamento di impianti fotovoltaici** da installare su **edifici a uso produttivo** con le ulteriori risorse assegnate alla misura. Le **risorse disponibili ammontano a euro 250.000.000,00** e sono destinate interamente al finanziamento di interventi nel settore della produzione agricola primaria, da realizzarsi esclusivamente **nelle Regioni del Mezzogiorno**.

Le **domande** dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 16 settembre 2024 e **fino alle ore 12:00:00 del giorno 14 ottobre 2024**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle proposte.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Chi sono i **beneficiari della misura**?
2. Quali sono le **regioni coinvolte nella misura**?
3. Quali sono le **spese ammissibili**? con quale **intensità di agevolazione**?
4. Entro **quando vanno presentate le domande**?
5. Ci sono **documenti utili** per fruire dell'agevolazione?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA?

R.1. Come anticipato, è stato pubblicato l'Avviso¹⁹, recante le modalità di presentazione delle **domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo**, da finanziare nell'ambito del PNRR²⁰, dedicato al Mezzogiorno. Le risorse disponibili ammontano a euro 250.000.000,00 e sono destinate interamente al finanziamento di interventi nel **settore della produzione agricola primaria**, da realizzarsi esclusivamente nelle Regioni del Mezzogiorno.

Nel merito, l'investimento riguarda **attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole** connessi alla **produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico)**²¹.



Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati **interventi complementari**, tesi **all'efficiamento energetico degli edifici**.

L'investimento agevolabile deve perseguire **l'obiettivo di contribuire**

1	all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio
2	promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica

D.2. QUALI SONO LE REGIONI COINVOLTE NELLA MISURA?

R.2. Per espressa previsione, le Regioni coinvolte sono solo quelle del Mezzogiorno ovvero:

REGIONI COINVOLTE
Abruzzo,
Basilicata,
Calabria,
Campania,
Molise,
Puglia,
Sardegna

¹⁹ ai sensi del Decreto del Ministro del 17 aprile 2024 prot. n. 176845

²⁰ Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare"

²¹ Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 52 e da 143 a 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).



Sicilia

D.3. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI? CON QUALE INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE?

R.3. Come riportato nell'allegato A del [decreto del Ministro del 17 aprile 2024 prot. n. 176845](#), le spese ammissibili con la relativa intensità di agevolazione sono le seguenti:

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
Costruzione o miglioramento di beni immobili	80%
Acquisto di macchinari e attrezzature , fino ad un massimo del loro valore di mercato	80%
Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%
Costi generali , collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità	80%

D.4. ENTRO QUANDO VANNO PRESENTATE LE DOMANDE?

R.4 Le domande dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE, accessibile [dall'Area Clienti GSE](#) a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 16 settembre 2024 e **fino alle ore 12:00:00 del giorno 14 ottobre 2024**.

PRESENTAZIONE DOMANDE



Dalle ore 12.00 del giorno 16 settembre 2024
fino alle **ore 12.00 del 14 ottobre 2024**

D.5. CI SONO DOCUMENTI UTILI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE?

R.5 Sul sito ufficiale del Ministero sono presenti i seguenti documenti che possono rivelarsi utili ai fini dell'agevolazione:

DOCUMENTI UTILI DEL MINISTERO

[allegato A "Regolamento Operativo"](#)



[allegato B "Codici ATECO Agrisolare"](#)

[allegato C "Allegati TFUE";](#)

[allegato D "Simulatore analisi controfattualità grandi imprese".](#)

Inoltre, sul sito del GSE è possibile utilizzare il **manuale utente**, aggiornata alla data del 24 agosto 2024:

DOCUMENTI UTILI GSE

[Manuale utente portale bandi agrisolare](#)

Infine, per ricevere supporto e per consultare le FAQ sul meccanismo di incentivazione "Parco Agrisolare" è possibile visitare il [Portale di Assistenza Clienti](#) del soggetto gestore GSE.



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- [Provvedimento 360503 del 18 settembre 2024](#) Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione **dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto indigenti**, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17.
- ◆ [Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%](#)
 - ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

- [Provvedimento 364880 del 13 settembre 2024](#) Accertate le **medie dei cambi delle valute estere** del mese di **agosto 2024**.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- [Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024](#) Disciplina del **Concordato Preventivo Biennale** - Articoli da 6 a 37 del Decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- [Risoluzione 48/E del 19 settembre 2024](#) **Versamento**, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al **concordato preventivo biennale** di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.
- [Risoluzione 47/E del 19 settembre 2024](#) **IVA** - Emissione **nota di variazione** - Liquidazione ordinaria di una società e sua estinzione mediante cancellazione dal Registro delle Imprese.
- [Risoluzione 46/E del 18 settembre 2024](#) **Causali** contributo per il **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** di pertinenza dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - Gestione Separata



Agrotecnici (**ENPAIA**) - Compilazione campo
"codice posizione".

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 184 del 16.09.2024 alla n. 185 del 18.09.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di SETTEMBRE 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 20.09.2024 AL 04.10.2024

Venerdì 20 settembre 2024	Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di agosto (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Mercoledì 25 settembre 2024	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi : <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis); ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di agosto , per i soggetti Iva con obbligo mensile .
Venerdì 27 settembre 2024	Ultimo giorno utile per annullare tramite l'applicativo web il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24 .
Lunedì 30 settembre 2024	Termine ultimo per il versamento della prima delle due rate di pari importo previste per effettuare l'adeguamento delle esistenze di magazzino (termine prorogato dal decreto Omnibus n. 113/2024). Gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possono adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino , per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 , con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrelevanza a fini sanzionatori .
Lunedì 30 settembre 2024	Per i soggetti obbligati, il 30 settembre scade il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno 2024 . Ricordiamo che se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000,00 euro ,



il versamento potrà essere eseguito entro il **30 novembre** (si ricorda che **a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia è stata elevata da 250,00 euro a 5.000,00 euro**, così come previsto dalla [conversione dal Decreto Semplificazioni \(DL del 21.06.2022 n. 73\)](#)).

Lunedì **30 settembre 2024**

I **sogetti che risultano al PRA** proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad agosto 2024**, residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**.

Lunedì **30 settembre 2024**

I **proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a agosto 2024** residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (**bollo auto**) da pagare tra il 1° e il 30 settembre 2024.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica



- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Lunedì **30 settembre 2024**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la **Comunicazione** dei dati delle **liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel **2° trimestre solare del 2024**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
- ◆ relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

Lunedì **30 settembre 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di agosto**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì **30 settembre 2024**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.



Lunedì **30 settembre 2024**

Ultimo giorno utile per la **presentazione del 730 precompilato** all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web.

Lunedì **30 settembre 2024**

Ultimo giorno utile, per le **persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi** che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2024" entro il 30 giugno 2024, **per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2024"**, e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali.

Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

Lunedì **30 settembre 2024**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Lunedì **30 settembre 2024**

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione**, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad



elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Lunedì **30 settembre 2024**

Invio telematico al **Sistema TS** dei **dati delle spese sanitarie** relative al **primo semestre 2024** ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte di **medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc.**

Lunedì **30 settembre 2024**

Versamento della settima rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, per chi ha scelto il versamento rateale.

Lunedì **30 settembre 2024**

Entro tale data il **sostituto d'imposta**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre**.
- ◆ **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, **per le dichiarazioni** presentate **dal 1° al 30 settembre**.
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre**.

Lunedì **30 settembre 2024**

Entro tale data il **CAF o professionista abilitato**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre**.
- ◆ **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle



dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 1° al 30 settembre**.

- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre**.

Lunedì **30 settembre 2024**

Entro tale data **il contribuente**:

- ◆ **Presenta** telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.
- ◆ **Presenta** al proprio sostituto d'imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.
- ◆ **Riceve** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate **dal 1° al 30 settembre**.

Lunedì **30 settembre 2024**

Gli Enti del terzo settore, le associazioni sportive dilettantistiche e le ONLUS che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo del 5 per mille 2024 (anno finanziario 2023) entro il termine ordinario del 10 aprile 2024, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 30 settembre** dello stesso anno, versando un importo pari a **250,00 euro**, tramite modello F24 ELIDE.

Lunedì **30 settembre 2024**

Ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza per:

- ◆ **Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue)**
I soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare istanza, tramite il [modello Iva 79](#) da indirizzare al **Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara**, per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite:
 - ✓ consegna diretta
 - ✓ servizio postale
 - ✓ "corriere espresso".



Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

◆ **Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari**

Il cittadino comunitario non residente in Italia stabilito in altri Stati membri della Comunità europea deve presentare istanza, con modalità telematica, allo Stato membro ove è stabilito per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità.

◆ **Rimborsi Iva Ue residenti**

I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza, con modalità telematica, per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Lunedì **30 settembre 2024**

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono **esercitare l'opzione** per diventare un unico soggetto passivo denominato **Gruppo IVA** (oppure la revoca) **con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo**, devono **presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (Modello AG/1)**.

Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

